



COMUNE DI LONGIANO

Provincia di Forlì–Cesena



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 118 DEL 19/11/2025

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026

Il giorno 19/11/2025, alle ore 09:50 e in prosecuzione, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti componenti:

Componente	Carica	
GRAZIANO MAURO	Sindaco	PRESENTE
MOSCONI SARA	Assessore	ASSENTE
CAMPANA LORENZO	Assessore	PRESENTE
BETTUCCI SONIA	Assessore	PRESENTE
GIANNINI ELISA	Assessore	ASSENTE

Assume la presidenza il Sindaco Mauro Graziano.

Partecipa il Segretario Comunale Roberta Fiorini.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione: "CANONE UNICO PATRIMONIALE: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026";

Sentita la relazione del Sindaco GRAZIANO MAURO;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così formulati:

- del Responsabile del Settore proponente Susi Benedettini:
favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del Settore Economico-Finanziario Susi Benedettini:
favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria;

Con votazione favorevole unanime e palese

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta deliberazione: "CANONE UNICO PATRIMONIALE: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026".

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione palese che ha dato lo stesso precedente risultato, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026

Sindaco: GRAZIANO MAURO
Proponente: GRAZIANO MAURO

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI
FINANZIARI

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita:

"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'articolo 1, commi 816-847, della Legge n. 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore nel 2021 dei nuovi canoni sono state sostituite le seguenti entrate:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

VISTE E RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato istituito il "Canone Patrimoniale di Concessione per l'occupazione di spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, nonché del Canone di Concessione per l'utilizzo delle aree destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il *"Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione esposizione pubblicitaria e del Canone per le aree e spazi mercatali, ai sensi della Legge 160/82019 art. 1 commi 816-836"*;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 25/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate le tariffe per il Canone Patrimoniale Unico e per il Canone Unico Mercatale per l'anno 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 17/11/2023, esecutiva ai sensi di legge con la quale sono state confermate le tariffe per Canone Patrimoniale Unico e per il Canone Unico Mercatale per l'anno 2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 30/10/2024, esecutiva ai sensi di legge con la quale sono state confermate le tariffe per Canone Patrimoniale Unico e per il Canone Unico Mercatale per l'anno 2025;

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 757 della Legge 30 Dicembre 2024, n. 207 con la quale è stato modificato il comma 817 prevedendo per gli enti locali la facoltà di variare le tariffe secondo *"...criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile"*;

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 19-bis Legge 118/2025 di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 con la quale è stato ulteriormente modificato il comma 817 introducendo la possibilità per gli enti locali di rivalutare l'impianto tariffario del canone *"...annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente..."*;

Considerato altresì che

- per determinate fattispecie di canone, l'adeguamento ISTAT era già previsto ab origine dall'articolo 1, comma 831, della Legge n. 160/2019
- con l'introduzione dell'adeguamento generale al comma 817, il Legislatore ha dato possibilità risolvere tale disallineamento, dando la possibilità di evitare che per alcune fattispecie l'aumento ISTAT venga calcolato ex tunc e per altre ex nunc, o non calcolato affatto.
- l'aumento Istat previsto nella percentuale del 12% risulterebbe uguale (o inferiore) all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo che ha visto dall'anno di introduzione del canone unico patrimoniale al 31 dicembre 2024 un incremento del 17,50%

RITENUTO con il presente atto di provvedere all'adeguamento istat per l'anno 2026 delle tariffe del canone unico patrimoniale vigenti dal 01/01/2021, come da prospetto allegato (A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

VISTO l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) **di approvare** le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 816, riportati in ALLEGATO A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
- 3) **di dare atto** che le tariffe ordinarie di cui all'allegato A sono **rivalutate del 12% misura inferiore all'indice ISTAT nazionale** dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025 nella misura pari al 17,50%;
- 4) **di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono** dall'1/1/2026;
- 5) **di prendere atto** dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, allegati al presente provvedimento;
- 6) **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*;
- 7) **di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4, del d.lgs 18.8.2000 n.267

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
Roberta Fiorini

Il Sindaco
Mauro Graziano

Firmato digitalmente